



Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n° 138 del 31/03/2023

Oggetto: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle imprese individuali non più operative ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 e art. 40 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020, n. 120

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l'art. 2188 c.c. che ha istituito il registro delle imprese;

Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

Vista la L. 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i. recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese";

Considerato l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, intitolato "Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" il quale prevede, al primo comma, che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 (...) è disposto con determinazione del conservatore in riforma del dettato precedente del predetto decreto, il quale delineava la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

Richiamata la deliberazione n. 214 del 13/10/2010 con la quale la Giunta camerale ha assegnato l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.8 della citata L. 580/93;

Considerato che la Camera di Commercio di Modena ha avviato da tempo una serie di iniziative finalizzate alla qualità dei dati relative alle banche dati gestite;

Richiamati a tal proposito gli obiettivi di cui al Piano della Performance dell'Ente e, in particolare, l'obiettivo operativo legato al miglioramento della qualità e veridicità delle informazioni contenute nella banca dati del Registro delle Imprese a vantaggio della trasparenza e della legalità;

Considerato che a tal proposito nel mese di dicembre 2022, tramite la funzione "Cruscotto Qualità" di Infocamere, sono state estratte n. 762 posizioni relative a imprese individuali con con Partita Iva cessata, mancato pagamento del diritto annuale e assenza di movimenti al Registro imprese negli ultimi tre anni;

Considerato che a tale elenco sono state aggiunte n. 4 posizioni con partita iva cessata e con titolare deceduto;

Dato atto che per n. 1 posizione non sussistevano i presupposti per l'avvio del procedimento d'ufficio;

Dato atto che n. 7 di queste posizioni erano state nel frattempo cancellate dal Registro delle Imprese con istanza di parte;

Considerato che, per n. 755 posizioni, sulla base di tali circostanze, risultava quindi accertata la condizione richiamata dall'art 2, comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 247/2004 e della Circolare M.A.P. n. 3585/C del 14/06/2005, circa appunto il "mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi" e sussistevano, quindi, i presupposti per l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio;

Considerato che, per n. 3 posizioni, sulla base di tali circostanze, risultava quindi accertata la condizione richiamata dall'art 2, comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 247/2004 e della Circolare M.A.P. n. 3585/C del 14/06/2005, circa appunto il "decesso dell'imprenditore e sussistevano, quindi, i presupposti per l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio;



Appurato che tali posizioni risultano prive di indirizzo PEC;

Considerato il procedimento avviato in data 09/02/2023 per n. 755 imprese con il quale si è richiesto di presentare, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese oppure a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività;

Considerato il procedimento avviato in data 09/02/2023 per n. 3 imprese, con il quale si è richiesto agli eredi del de cuius di presentare entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese;

Considerato che dei procedimenti di cui sopra è stata data adeguata pubblicità nell'Albo camerale e nella sezione Registro Imprese del sito istituzionale camerale;

Dato atto, relativamente al procedimento avviato il 09/02/2023, delle comunicazioni inviate con protocolli Generali n. 8912 e n. 8913 del 09/02/2023 con raccomandata cartacea con avviso di ricevimento;

Dato atto della successiva cancellazione di n. 1 posizione effettuata con istanza di parte;

Ritenuto pertanto che si possa procedere alla cancellazione dal Registro Imprese delle imprese delle restanti ditte individuali riguardanti il procedimento avviato il 09/02/2023;

Ritenuto che il provvedimento finale - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - può essere adottato in forma cumulativa poiché ha contenuto identico ed una pluralità di destinatari indicati nell'elenco allegato;

d e t e r m i n a

-di cancellare d'ufficio, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del DPR 247/2004 e dell' art. 40 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020, n. 120 , le imprese individuali di cui all'elenco **[Allegato A]** (n. 757 posizioni);

-di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Camerale per quindici giorni (termine per il ricorso) nonché, per la massima diffusione ed efficacia, anche nella sezione Registro Imprese del sito della Camera.

Avv. Stefano Bellei